



*Direzione Centrale Risorse Umane,
finanziarie e logistica
Ufficio V - Contenzioso-UPD*

Alla Direzione centrale coordinamento
giuridico

Alla Direzione centrale tutela, sicurezza
e vigilanza del lavoro

Alla Direzione centrale pianificazione,
organizzazione, controllo e ICT

All'Ufficio Comunicazione

Agli Uffici I, II, III e IV

Agli Ispettorati Interregionali del lavoro

Agli Ispettorati territoriali del lavoro

LORO SEDI

All. 1

Oggetto: rimborso spese legali ai sensi dell'art 18, D. L. n. 67 del 25.03.1997, conv. in L. n. 135 del 23.05.1997 - istanze di patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art 44 R.D. 1611/1933.

Indicazioni operative

Si forniscono di seguito indicazioni operative in ordine alla istruttoria delle istanze di rimborso delle spese legali presentate dai dipendenti dell'INL, nonché in ordine all'ammissione alla rappresentanza e difesa dei medesimi da parte dell'Avvocatura dello Stato, al fine di chiarire possibili dubbi applicativi e di agevolare la celere definizione delle richieste in questione.

Per tutto quanto non disciplinato nella presente nota si fa rinvio alle disposizioni normative menzionate, nonché al tariffario professionale penale approvato con decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127.

§. A Rimborso spese legali.

L'art. 18, comma 1, del D. L. 25/03/1997, n. 67, convertito in L. n. 135/1997 (di seguito: art. 18) prevede che *“Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”*.

La disposizione consente ai dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi nei procedimenti giudiziari promossi a loro carico per l'accertamento di responsabilità civile, penale o amministrativa in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento del servizio o all'assolvimento di obblighi istituzionali.

Per quanto attiene in particolare alle spese legali relative a giudizi per responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti si richiama quanto previsto dall'art. 31, comma 2, d. lgs. 174/2016 (codice di giustizia contabile), secondo il quale con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno ovvero della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa. Eventuali spese legali ulteriori rispetto a quelle liquidate dalla Corte dei conti potranno essere rimborsate solo in caso di positivo parere di congruità da parte della competente Avvocatura dello Stato.

1) Uffici competenti

L'Ufficio competente per l'istruttoria delle istanze di rimborso ex art. 18 è individuato nell'Ufficio V *“Contenzioso-Ufficio procedimenti disciplinari”* di questa Direzione Centrale (di seguito: Ufficio V), il cui dirigente *pro tempore* è responsabile del procedimento.

Al termine della istruttoria di competenza, in caso di istanza inammissibile o di rigetto, anche a seguito del parere di congruità della Avvocatura dello Stato, l'Ufficio V trasmette motivata comunicazione dell'esito all'interessato e, per conoscenza, all'Ufficio di appartenenza, nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali.

In caso di positivo riconoscimento dei presupposti per il rimborso l'Ufficio V trasmette gli atti all'Ufficio IV *“Amministrazione e Contabilità”* di questa Direzione Centrale, che procederà alla successiva liquidazione previa verifica della regolarità della documentazione contabile posta a corredo dell'istanza e ne darà comunicazione all'interessato e, per conoscenza, all'Ufficio di appartenenza. Qualora l'importo da rimborsare o anticipare sia superiore alla soglia prevista dalla normativa di settore, l'Ufficio IV effettua il pagamento previo espletamento delle verifiche di cui all'art. 48-*bis* D.P.R. n.602/73.

2) Presupposti per l'ammissione al rimborso.

Il rimborso delle spese legali è riconosciuto in presenza dei seguenti presupposti:

- a) sussistenza del rapporto organico o di servizio a tempo indeterminato o determinato al momento dei fatti cui si riferisce il giudizio;
- b) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;

- c) sentenza o provvedimento giudiziario, passati in giudicato o comunque definitivi, che abbiano escluso la responsabilità, in sede penale, civile o amministrativa rispetto ai fatti addebitati;
- d) congruità dell'importo richiesto a titolo di rimborso.

In ordine al requisito di cui alla lett. a), laddove sia stata disposta sospensione cautelare dal servizio ai sensi degli art. 64 CCNL Funzioni centrali del 12.2.2018 e 38 CCNL Area funzioni centrali – dirigenti – del 9.3.2020 l'istanza potrà essere presentata, in ogni caso e ferma restando la sussistenza dei presupposti, solo dopo la cessazione degli effetti del provvedimento cautelare.

Con riguardo al requisito di cui alla lett. b) danno titolo al rimborso, in particolare, i seguenti provvedimenti:

- i. sentenza passata in giudicato che abbia escluso nel merito la responsabilità civile ex art. 2043 c.c. Non danno invece titolo al rimborso le sentenze dichiarative di questioni pregiudiziali di rito (sui presupposti processuali o sulle condizioni dell'azione o su nullità processuali) o di questioni preliminari di merito (prescrizione del diritto);
- ii. provvedimento di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari ex art. 408 e 409 c.p.p. ovvero provvedimento di archiviazione ex art. 411 c.p.p. perché il fatto non costituisce reato, una volta decorsi i termini di cui all'art. 410 bis comma 3 c.p.p. per l'eventuale reclamo. Non dà invece titolo al rimborso il provvedimento di archiviazione emesso ex art. 411 c.p.p. perché manca una condizione di procedibilità ovvero perché è esclusa la punibilità ex art. 131 bis c.p. (particolare tenuità del fatto) o perché il reato è estinto, ad esempio per prescrizione;
- iii. sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., non più appellabile ex art. 428 c.p.p., emessa perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non è previsto dalla legge come reato o non costituisce reato, anche qualora la sentenza sia emessa ai sensi del comma 3 dell'art. 425 cit.;
- iv. sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p., divenuta irrevocabile ex art. 649 c.p.p., emessa perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non è previsto dalla legge come reato o non costituisce reato, anche nell'ipotesi in cui la sentenza sia emessa ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 530 cit.;
- v. decreto di archiviazione emesso ex art. 69 d. lgs. 174/2016 (codice della giustizia contabile), qualora sia stato preceduto da invito a dedurre ex art. 67 d. lgs. cit.

Nei casi di cui ai precedenti numeri ii) e iii), qualora a seguito della riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. o di revoca della sentenza di non luogo a procedere ex art. 434 c.p.p. sia accertata la responsabilità del dipendente, l'Amministrazione ha diritto di recuperare le somme corrisposte.

Al fine di verificare la sussistenza del presupposto indicato alla precedente lett. d), l'Ufficio V è tenuto ad acquisire, ai sensi dell'art. 18, il parere obbligatorio e vincolante dalla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato in ordine alla valutazione di congruità delle somme chieste a rimborso. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di chiedere alla Avvocatura dello Stato parere facoltativo, ex art. 13 R.D. n. 1611/1933, anche in ordine al presupposto di cui alla precedente lett. b).

3) Soggetti legittimati

Può formulare istanza di rimborso il personale dipendente dell'Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 4, d. lgs. 149/2015 possono chiedere il rimborso ex art. 18, alle condizioni di seguito indicate, anche i militari del Comando per la tutela del lavoro e dei Nuclei Tutela del lavoro, che non abbiano presentato analoga istanza alla Amministrazione da cui dipendono gerarchicamente. Tale circostanza deve essere espressamente dichiarata dall'interessato nella istanza.

L'istanza può essere presentata anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza, sempre che i fatti oggetto del giudizio si siano svolti in pendenza del rapporto di lavoro. In caso di decesso del dipendente, il rimborso delle spese legali spetta agli eredi qualora il dipendente abbia già presentato l'istanza di rimborso, in presenza dei relativi presupposti di legge.

L'istanza di rimborso può essere presentata anche dagli eredi dopo il decesso del dipendente entro il termine di prescrizione del diritto, salvo che in precedenza il dipendente abbia espressamente rinunciato all'esercizio delle prerogative individuate all'articolo 18.

4) Esclusioni

Il rimborso delle spese non spetta quando non risultano integrati tutti i presupposti indicati nel precedente paragrafo 2).

Il rimborso delle spese legali è in ogni caso precluso laddove sussista conflitto di interessi tra l'Amministrazione e il dipendente, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 6).

Non sono rimborsabili le spese legali sostenute dal dipendente che abbia direttamente promosso un giudizio per la tutela dei propri diritti in conseguenza di atti o fatti connessi con l'assolvimento di obblighi istituzionali o di servizio, ferma restando in tal caso la possibilità, su richiesta dell'interessato, di ottenere la rappresentanza e difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto dal successivo §. B della presente nota.

È escluso il rimborso delle spese legali per il personale che beneficia di una polizza assicurativa per la copertura delle spese legali con oneri a carico dell'Amministrazione e che non abbia attivato la copertura assicurativa nei termini e con le modalità previste nel relativo contratto di assicurazione, fatti salvi i casi in cui la Compagnia assicuratrice abbia respinto la richiesta. In virtù di quanto previsto dall'art. 84 comma 3 CCNL Funzioni centrali del 12.2.2018 e dall'art. 31 comma 6 CCNL Area funzioni centrali – dirigenti – del 9.3.2020, in presenza della suddetta polizza assicurativa a carico dell'Amministrazione non è altresì possibile accedere al patrocinio autorizzato della Avvocatura dello Stato di cui al successivo §. B

5) Anticipazioni

L'Amministrazione può concedere anticipazioni sul rimborso delle spese legali ai dipendenti che ne facciano espressa richiesta in corso di giudizio, sentita la competente Avvocatura distrettuale dello Stato.

Anche ai fini dell'anticipazione devono ricorrere i presupposti di cui paragrafo 2), ad eccezione di quanto previsto dalla lett. c).

Nell'ipotesi in cui, successivamente alla concessione della anticipazione, il giudizio risulti definito con provvedimenti diversi da quelli indicati al paragrafo 2), num. i-v l'Amministrazione procede alla ripetizione delle somme già corrisposte.

6) Conflitto di interesse

Si configura situazione di conflitto di interesse nell'ipotesi in cui, pur in presenza di un giudizio che abbia escluso la responsabilità civile, penale o amministrativa del dipendente, sussista in capo al medesimo altro titolo di responsabilità per il quale i relativi giudizi siano stati avviati a seguito di iniziative dell'Amministrazione, ovvero il dipendente sia stato destinatario di contestazione di addebito disciplinare.

La valutazione in ordine all'esistenza o meno di profili di conflitto di interesse è formalizzata dall'Amministrazione nella motivazione del provvedimento di rigetto.

La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interesse non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza definitiva, ovvero all'esito del procedimento disciplinare sia risultata priva di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente.

7) Presentazione delle istanze

Il procedimento ha avvio su istanza dell'interessato, corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire l'istruttoria da parte dell'Ufficio V circa la verifica dei presupposti indicati al paragrafo 2) e la liquidazione da parte dell'Ufficio IV.

In particolare, all'istanza di rimborso dovrà essere allegata la documentazione seguente:

1. la sentenza o altro provvedimento giudiziario tra quelli indicati nel par. 2) da cui risultino i fatti e gli atti oggetto del giudizio;
2. le fatture emesse dal legale di fiducia debitamente quietanzate e firmate dallo stesso recanti analitica indicazione delle attività difensive svolte e delle relative spese;
3. qualora la fattura non preveda l'analitica indicazione delle attività difensionali espletate, apposito prospetto redatto dal legale che rechi il dettaglio delle singole attività difensive svolte e delle rispettive spese delle quali si chiede il rimborso;
4. ricevuta dell'avvenuto pagamento da cui si evinca il beneficiario e l'importo corrisposto in favore del professionista incaricato (attestazione del bonifico bancario, matrice dell'assegno circolare). È tuttavia richiesta, ad integrazione, apposita dichiarazione sottoscritta da parte del dipendente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, laddove si attesti che il pagamento sia stato effettuato tramite assegno bancario/postale o sia stato disposto in contanti (in tale ultima ipotesi resta fermo il limite della normativa vigente sulla tracciabilità dei pagamenti). Si allega un fac simile di dichiarazione utilizzabile a tal fine.

Resta fermo che, per quanto riguarda la congruità delle voci di spesa di cui si chiede il rimborso nel prospetto di cui al n. 3 ogni valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento tecnico della competente Avvocatura dello Stato.

In caso di richiesta di anticipazione, l'istanza dovrà essere corredata, oltre che da quanto indicato nei precedenti numeri 2, 3 e 4, anche da

1. ogni utile documentazione che consenta la verifica dei presupposti di cui al paragrafo 2)
2. atto di nomina dell'Avvocato di fiducia;
3. progetto dettagliato di parcella da parte del difensore sottoscritto dal medesimo.

L'istanza, che può essere proposta nei termini ordinari di prescrizione del diritto, deve essere trasmessa, esclusivamente per il tramite dell'Ufficio di appartenenza e nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali, all'indirizzo mail DCRisorse-ContenziosoINL@ispettorato.gov.it.

8) Durata del procedimento

Come previsto dal Decreto del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 10 del 24 febbraio 2021, il procedimento si conclude entro 90 giorni dalla data di ricezione della relativa istanza completa della documentazione di cui al precedente par. 7:

- in caso di esito positivo dell'istruttoria, con l'adozione del provvedimento di liquidazione delle spese legali nella misura ritenuta congrua dalla Avvocatura dello Stato
- in caso di esito negativo, con motivata comunicazione di diniego da parte dell'ufficio V di carenza dei presupposti.

Nel computo del predetto termine non rientra il periodo compreso tra la data di trasmissione degli atti all'Avvocatura dello Stato per le valutazioni di competenza e la data di ricezione del riscontro da parte della medesima Avvocatura.

Il termine può inoltre essere sospeso, ai sensi dell'art. 2, comma 7, L. n. 241/1990, per un periodo non superiore a trenta giorni qualora sia necessario acquisire dall'interessato ulteriori documenti ad integrazione della istanza.

Conclusa positivamente l'istruttoria di competenza e acquisito il previsto parere, l'ufficio V trasmette gli atti all'ufficio IV almeno 20 giorni prima della scadenza del predetto termine di 90 giorni. L'Ufficio IV procede alla liquidazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del citato D.D. 10/2021 qualora si renda necessario chiedere integrazioni documentali.

Qualora a seguito delle verifiche ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 l'istante dovesse risultare inadempiente rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, l'Ufficio IV comunica tempestivamente all'interessato la sopravvenuta necessità di sospendere il termine per la liquidazione in attesa della decorrenza dei 60 giorni posti a disposizione di Agenzia delle Entrate Riscossione ai fini della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. 602/1973.

§. B Patrocinio legale autorizzato.

L'art. 44 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 prevede che *"L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni o degli Enti di cui all'art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessino per fatti e cause di servizio, qualora le Amministrazioni o gli Enti ne facciano richiesta, e l'avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunità"*.

Ai sensi del richiamato articolo i dipendenti, ivi compresi i militari del Comando tutela del lavoro, nei cui confronti sia stato avviato un giudizio di responsabilità civile o penale per atti e fatti connessi all'espletamento del servizio o all'assolvimento di obblighi istituzionali assegnati, possono chiedere all'Amministrazione di essere ammessi al patrocinio da parte della Avvocatura dello Stato.

Costituiscono presupposto per l'ammissione al patrocinio:

- a) sussistenza del rapporto organico o di servizio a tempo indeterminato o determinato al momento dei fatti cui si riferisce il giudizio nonché al momento di presentazione della istanza;

- b) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
- c) prognosi favorevole di definizione del giudizio con una sentenza o altro provvedimento che escluda la responsabilità;
- d) assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione nei termini indicati nel precedente par. 6).

L'Ufficio competente per l'istruttoria delle istanze di patrocinio legale autorizzato è individuato nell'Ufficio V "Contenzioso-Ufficio procedimenti disciplinari" di questa Direzione Centrale, il cui dirigente *pro tempore* è responsabile del procedimento.

Il procedimento è avviato ad istanza di parte trasmessa, esclusivamente per il tramite dell'Ufficio di appartenenza nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, all'Ufficio V all'indirizzo mail DCRisorse-ContenziosoINL@ispettorato.gov.it.

L'istanza dovrà essere corredata, oltre che da ogni documentazione ritenuta utile alla verifica del requisito di cui alla precedente lett. c), da una dettagliata relazione a cura dell'Ufficio di appartenenza in ordine agli atti e ai fatti oggetto dell'accertamento ed alla loro connessione con l'espletamento del servizio e con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

In caso di esito positivo dell'istruttoria da parte dell'Ufficio V, l'Amministrazione inoltrerà la motivata richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la acquisizione del prescritto parere della Avvocatura Generale dello Stato.

L'Ufficio V darà tempestiva informazione all'interessato, per il tramite dell'Ufficio di appartenenza e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine alle determinazioni assunte dall'Avvocatura Generale dello Stato e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si confida nella puntuale osservanza delle indicazioni operative contenute nella presente nota.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Giuseppe Diana